

Declaratoria di cessazione di efficacia della “Risoluzione temporanea in tema di applicazioni extradistrettuali agli uffici requirenti di primo grado”.

(Delibera del 10 novembre 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 novembre 2010, ha adottato la seguente delibera:

“L'esame delle pratiche relative alle richieste di applicazione extradistrettuale provenienti dagli uffici giudiziari, ed in particolare da quelli di procura, sia di primo che di secondo grado, ha indotto la Settima Commissione referente ad operare una riflessione più ampia sull'istituto dell'applicazione extradistrettuale, in vista di una utilizzazione più flessibile e strumentale alla realizzazione dell'obiettivo di garantire l'efficienza e la funzionalità degli uffici giudiziari.

E' noto che la risoluzione temporanea in tema di applicazioni extradistrettuali agli uffici requirenti di primo grado, di cui alla delibera consiliare del 15 gennaio 2009, in un contesto caratterizzato da una allarmante percentuale di scopertura degli uffici di Procura e da un aumento esponenziale delle richieste di applicazione extradistrettuale per uffici, ordinari e minorili, di Procura della Repubblica, era stata adottata con il dichiarato intento di restringere l'area di ammissibilità del ricorso all'istituto, aggiungendo, fra i presupposti, oltre all'unico dato risultante dal dettato di circolare (par. 97.2 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione per il triennio 2009-2011) costituito dalla vacanza non inferiore al 10% calcolata su base distrettuale, anche il parametro relativo alle specifiche vacanze figuranti nell'ufficio richiedente, ciò al fine di non gravare oltre misura su uffici requirenti in discrete condizioni d'organico.

L'obiettivo era stato perseguito prevedendo l'inammissibilità delle richieste di applicazione extradistrettuale non accompagnate dall'indicazione non solo della percentuale di scopertura per le funzioni requirenti all'interno del distretto (come da generale dettato di circolare: par. 97.2 quarto capoverso), ma anche in relazione al singolo ufficio richiedente, per il quale la soglia minima di scopertura era stata fissata nel 40%, percentuale (calcolata con riferimento all'organico comprensivo anche di eventuali semidirettivi) nella quale computare anche le assenze per aspettativa e/o per congedo straordinario ovvero le ipotesi di esonero totale o parziale dal lavoro, da documentare specificamente con indicazione della ragione e della durata delle stesse.

Era stata inoltre prevista, in ordine alla scelta del magistrato da applicare e ferma restando l'integrale osservanza dei criteri previsti dal par. 100 della vigente circolare, l'esclusione dalla comparazione dei magistrati il cui trasferimento avrebbe determinato nell'ufficio di provenienza una scopertura superiore al 20% (ancora una volta computata anche in relazione alle assenze per aspettativa e/o per congedo straordinario ovvero alle ipotesi di esonero totale o parziale dal lavoro).

Si trattava, dunque, di un intervento calibrato sulla rimodulazione dell'unico presupposto legittimante l'utilizzo dell'istituto, costituito dalla percentuale di scopertura determinata dalle vacanze in organico, la cui valutazione era stata estesa dall'ambito distrettuale a quello degli uffici interessati.

Un simile intervento appariva pienamente giustificato dal contesto emergenziale innanzi delineato, ora risultato attenuato in seguito alla riduzione del deficit di copertura degli organici delle sedi disagiate, alla luce dell'assegnazione già disposta dei MOT agli uffici di Procura in forza del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge n. 24/2010.

Le citate modifiche normative, dunque, consigliano di dare attuazione alla previsione di temporaneità della Risoluzione in tema di applicazioni extradistrettuali agli uffici requirenti di primo grado di cui alla delibera plenaria del 15 gennaio 2009, con conseguente opportunità di ritornare, anche per gli uffici di procura, alla piena applicazione della disciplina generale dettata dalla circolare tabelle 2009/2011, per disporre di uno strumento di mobilità temporanea più duttile e flessibile, nella gestione del quale il Consiglio valuterà attentamente la comparazione tra le esigenze effettive degli uffici nella fase che precede la presa di possesso nelle rispettive sedi dei magistrati di nuova destinazione.

Restano comunque demandate ad un successivo e più organico intervento consiliare la modifica della disciplina delle applicazioni extradistrettuali di ufficio di cui al par. 106, come pure l'omogeneizzazione dei dati informativi da allegare alle richieste di applicazione extradistrettuale, mediante l'utilizzo di apposite griglie di rilevazione (o altro sistema equivalente) che potranno essere predisposte con l'ausilio della Struttura Tecnica Organizzativa, già attivamente impegnata nello studio di corretti criteri di ricognizione dei flussi di lavoro degli uffici.

Tanto premesso il Consiglio

delibera

la declaratoria di cessazione di efficacia della “Risoluzione temporanea in tema di applicazioni extradistrettuali agli uffici requirenti di primo grado, di cui alla delibera assunta in data 15 gennaio 2009.”